

STATUTO ASSA

Titolo I - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Articolo 1 - Denominazione

1. E' costituita una Società per Azioni a totale capitale pubblico denominata "ASSA. S.p.A."
2. Possono divenire soci della predetta Società gli Enti Locali singolarmente ovvero organizzati nelle forme associative previste dalla vigente legislazione, interessati alla gestione dei servizi previsti dall'oggetto sociale.

Articolo 2 - Sede

1. La Società ha sede legale in Novara.
2. La sede sociale potrà essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune previa deliberazione dell'organo amministrativo di cui all'art 20 del presente statuto che dovrà essere sottoposta a ratifica da parte della prima assemblea ordinaria dei Soci.
Negli stessi modi e con le medesime formalità potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze in Italia.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata, nei modi di legge.

Articolo 4 - Oggetto

1. La società ha per oggetto esclusivo l'espletamento di tutte le attività finalizzate alla gestione dei servizi ambientali integrati:
 - a) realizzazione e gestione dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto dei rifiuti solidi urbani (RSU);
 - b) realizzazione e gestione delle strutture di servizio della raccolta differenziata e di impianti per l'impiego e per il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero anche energetico e per ottenere materia prima dai rifiuti;
 - c) realizzazione e gestione del trasporto, anche per conto terzi, e dal conferimento di ogni tipologia di rifiuti, prevista dalla normativa, agli impianti tecnologici ed alle discariche;
 - d) gestione di impianti di smaltimento intermedio e finale di rifiuti urbani e assimilabili, correlati e funzionali all'ottimizzazione delle tipologie del sistema di raccolta e trattamento in esercizio, ovvero in corrispondenza ad eventi e situazioni contingibili che ne richiedano l'impegno.
 - e) spazzamento, pulizia e lavaggio delle strade, del suolo pubblico in genere, compresi portici, fontane, orinatoi, caditoie stradali, pozzi neri; raccolta delle foglie secche; bonifica discariche abusive; servizi accessori e collaterali; rimozione auto in sosta e abbandonate;
 - f) realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e spazzamento delle aree verdi di proprietà comunale; gestione del verde ornamentale, manutenzione parchi ed aree verdi, arredo, giochi, aiuole, piantumazione;
 - g) realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di arredo urbano;
 - h) servizi di igiene urbana complementari, relativi alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria, alla prevenzione e bonifica delle varie forme d'inquinamento (sanificazione canali aerea, monitoraggio e bonifica amianto, sanificazioni, derattizzazioni, disinfestazioni e bonifiche ambientali, lotta antiparassitaria alle zanzare ed ogni altro agente infestante, raccolta spoglie animali);
 - i) servizi collegati e connessi a problematiche di tutela e salvaguardia di situazioni ambientali ed igieniche, anche per conto terzi nel limite degli artt. 16, commi 3 e 3bis, del D Lgs. 175/2016;
 - j) realizzazione e gestione di tutte le ulteriori attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'"Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti";
 - k) sgombero neve, attività di rimozione del ghiaccio ed altre attività connesse;
 - l) attività di facchinaggio, manutenzioni di beni e di mezzi d'opera, rifacimenti e ripristini urgenti su aree e proprietà pubbliche; gestione dell'arredo urbano.

2. I servizi di cui ai precedenti punti sono svolti per gli enti locali soci secondo le condizioni e le modalità contenute nei contratti di servizio e in regime di controllo analogo.
3. La società può svolgere ogni attività industriale o commerciale complementare, strumentale o connessa ai servizi richiamati al precedente comma 1, ed in particolare:
 - a) studi, ricerche indagini, piani ed azioni promozionali nel settore ambientale;
 - b) direzione lavori, costruzione, esercizio, gestione, coordinamento tecnico e finanziario di infrastrutture e di impianti, per la gestione dei rifiuti, di altri servizi anche ausiliari e affini a quelli indicati, in qualunque modo attinenti all'oggetto, fatte salve le riserve di legge;
 - c) attività di assistenza e di informazione all'utenza.
4. Per il raggiungimento dei propri scopi la Società può avvalersi di soggetti terzi nonché di cantieri di lavoro, di tirocini formativi e di orientamento, di inserimento/reinserimento, di lavori di pubblica utilità, di detenuti impiegati in attività di recupero del patrimonio ambientale e del decoro urbano, di progetti di pubblica utilità, limitatamente a quanto autorizzato in sede di delibera di indirizzo del socio.
5. La società può, inoltre, per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili.
6. La società, in quanto in house, si attiene al disposto di cui all'art. 16, comma 7, ed all'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016.
7. Le attività svolte per gli enti pubblici soci ovvero per le loro forme associative ed i servizi svolti alle collettività da essi rappresentate devono costituire oltre l'ottanta per cento del fatturato della società. L'ulteriore produzione e le attività correlate - nei limiti del venti per cento del fatturato della società - possono essere prestate solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società; tale ulteriore produzione non deve recare in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività rese agli enti pubblici soci o sottrarre risorse finanziarie e umane destinate alle attività principali stesse.
8. Il Comune di Novara e gli altri enti locali soci anche nelle loro forme associative, con riferimento alle prerogative proprie dell'azionista, e l'ente / autorità competente all'affidamento, alla programmazione ed al controllo del servizio, esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.
9. La Società può partecipare a gare per l'affidamento dei servizi compresi nell'oggetto sociale anche al di fuori dei territori dei singoli enti soci, secondo le disposizioni di legge per tempo vigenti.
10. La società si avvale, ove possibile e previa stipula di apposita convenzione ove occorra, delle centrali di committenza comunali, regionali, nazionali.

Articolo 5 - Rapporti tra società e socio pubblico

I servizi rientranti nell'oggetto sociale sono affidati sulla base di un regolare contratto di servizio redatto ai sensi di legge.

Possono essere individuati tre diverse modalità temporali di controllo da considerarsi cumulative: a) un «controllo ex ante», esercitabile mediante:

1. la previsione, nel documento di programmazione dell'amministrazione comunale di Novara, degli obiettivi da perseguire con l'in house providing;
2. la preventiva approvazione, da parte della Giunta comunale, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione, quali: la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, nonché la definizione dell'organigramma e le sue modifiche, sui quali sussiste un potere di veto dell'Amministrazione comunale, a cui compete anche il potere di esprimere un parere vincolante in merito alla adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla Società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori a € 200.000,00;

- b) un «controllo contestuale», esercitato mediante:
1. la richiesta di relazione semestrale sull'andamento della gestione;
 2. la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo in house;
- c) un «controllo ex post», esercitato in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall'organismo in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Articolo 6 - Adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

La Società è tenuta:

- ad adottare le misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190/2012;
- a dare attuazione a norme di legge o di regolamento che prevedano la pubblicazione di atti o documenti

Titolo II - Capitale sociale - Finanziamento soci - Aumento di capitale - Azioni

Articolo 7 - Capitale sociale

1. Il Capitale Sociale è di Euro 2.179.000 suddiviso in numero 2.179.000 azioni ordinarie nominative del valore nominale di Euro 1,00 (uno) cadauna. Le azioni sono indivisibili.
2. L'intera partecipazione al capitale sociale della società è detenuta dal Comune di Novara e/o, eventualmente dall'insieme di altri enti locali anche nelle loro forme associative previste dalla legge, con riferimento al territorio dei quali l'ente concedente i servizi di cui all'art.4, c. 1 delibera l'affidamento alla società stessa.
3. Non è ammessa la partecipazione di capitali privati e quindi è fatto divieto di cessione di quote a privati. In caso di partecipazione alla società di cui al precedente comma da parte di più Enti locali, questi ultimi approvano una convenzione ai fini dell'esercizio congiunto del controllo analogo di cui al precedente art.4, c.8.

L'annotazione nel libro soci del trasferimento di quote, che comporti violazione dei limiti di cui al presente comma, non è in ogni caso valida e deve essere quindi rifiutata dall'organo amministrativo.

Articolo 8 - Finanziamento soci e obbligazioni

1. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della società, i soci, in base a formale deliberazione e richiesta assembleare, potranno mettere a disposizione della società altri fondi o mezzi finanziari:
 - a titolo di finanziamento, unicamente entro i limiti di legge e quindi secondo i criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e delle norme applicative emanate dalla Banca d'Italia, con determinazione degli eventuali interessi e delle modalità di rimborso;
 - oppure in funzione integrativa del capitale sociale: in tal caso le somme saranno infruttifere di interessi, con il divieto di riconoscere su di esse remunerazioni di sorta.
2. La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili ai sensi di Legge.

Articolo 9 - Aumento di Capitale

1. Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci e, ex art.2443 C.C., per delega agli Amministratori.
2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ed a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei soci ai sensi dell'art. 2440 c.c..
3. In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto di opzione ai soci, salva diversa deliberazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2441 cod. civ.
4. Gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoperte nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441, cod. civ.

Articolo 10 - Azioni

1. Le azioni sono nominative, ogni azione dà diritto ad un voto, eccezion fatta per le azioni di categorie speciali emesse ai sensi della legislazione vigente.

2. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte nei termini e nei modi di Legge.
3. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura del tasso ufficiale di sconto determinato dalla Banca d'Italia maggiorato di 2 (due) punti, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 C.C.

Articolo 11- Qualità di azionista

1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.
2. La qualità di azionista comporta l'adesione incondizionata allo statuto sociale e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

Articolo 12 - Clausola di Gradimento

1. Qualora un socio intenda vendere, cedere, conferire, permutare, o comunque, trasferire - in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo - la proprietà, la nuda proprietà o diritti reali sui propri titoli azionari, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale nel rispetto dell'art. 1 del presente statuto, dovrà previamente chiedere il gradimento per l'ingresso del nuovo socio o titolare dei diritti reali sopra indicati, che dovrà comunque avere le caratteristiche di cui all'art. 1 comma 2 del presente Statuto, inviando a tal fine all'organo amministrativo, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in cui vengano precisate la natura, le parti e le condizioni dell'operazione proposta, ed allegando altresì copia del relativo contratto preliminare o della relativa proposta di trasferimento.
2. La delibera sul gradimento verrà assunta dall'Assemblea ordinaria dei soci all'uopo convocata, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, dall'organo amministrativo che dovrà riunirsi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
3. L'Assemblea potrà negare il gradimento unicamente dando ampia, specifica e puntuale motivazione in ordine alle ragioni in merito.

Titolo III - Organi della società

Articolo 13 - Organi della società

Sono organi della Società:

- l'Assemblea degli azionisti
- l'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione
- il Collegio Sindacale
- tutti gli altri organi previsti dalle norme generali in tema di società;

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

4. La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata esclusivamente ai casi previsti dalla legge. In tale caso, non può essere riconosciuta ai relativi componenti alcuna remunerazione superiore al limite massimo consentito dalla legge. "

Articolo 14 - Assemblea degli azionisti

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
2. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 15 - Avviso di convocazione

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo, mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, comunicato ai soci, agli amministratori ed ai Sindaci con mezzi, anche di posta elettronica, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno della seconda convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando e' rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti

dell'organo amministrativo e di controllo. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti potrà opporsi alla discussione ed alla votazione sugli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Dovrà, altresì, essere fornita tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 16 - Convocazione dell'Assemblea

1. Per l'approvazione del bilancio l'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni ed in ogni caso - qualora ricorrano le ipotesi previste dalla legge non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.
3. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

Articolo 17 - Partecipazione

1. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 C.C., mediante delega scritta.
2. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.

Articolo 18 - Presidenza dell'Assemblea e segreteria

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea a sensi di legge.
3. La direzione dei lavori Assembleari, la verbalizzazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione compete al Presidente dell'Assemblea.
4. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. Nei casi di legge il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 19 - Materie riservate all'Assemblea

1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla Legge e dal presente Statuto. In particolare, ai sensi dell'art. 2364 cod. civ. delibera su:
 - a) l'approvazione del bilancio;
 - b) la determinazione del numero degli amministratori e la nomina del Vicepresidente;
 - c) la nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e del soggetto/i cui è demandata la revisione legale dei conti;
 - d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto/i cui è demandata la revisione legale dei conti;
 - e) le eventuali azioni di responsabilità verso amministratori e sindaci;
 - f) le autorizzazioni al Consiglio di amministrazione, ferma restando la responsabilità del medesimo, all'adozione dei seguenti atti:
 1. approvazione dei piani pluriennali e del budget degli investimenti, di esercizio e delle assunzioni del personale a tempo indeterminato;
 2. acquisto, alienazione di immobili sociali e costituzione di diritti reali;
 3. acquisti di lavori superiori ad € 750.000,00 e di forniture e prestazioni di servizi superiori ad € 221.000,00 non compresi negli atti di cui al precedente punto1 ad eccezione di lavori, forniture, prestazioni indifferibili e urgenti;
 4. nomina dell'Amministratore delegato e eventuale attribuzione di deleghe anche ai dirigenti

5. nomina e revoca di eventuali Direttori Generali, ai sensi dell'art. 2396 del Codice Civile.
 6. Affidamento incarichi dirigenziali e autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe al Presidente
2. Tanto nelle Assemblee ordinarie che straordinarie, le deliberazioni dovranno essere adottate con le presenze e maggioranze previste dal Codice Civile.

Titolo IV - Amministrazione

Articolo 20 - Organo Amministrativo

1. La società è amministrata da un Amministratore unico o alternativamente, solo per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa motivate dall'Assemblea, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.
Non possono essere nominati amministratori della Società dipendenti degli Enti titolari del capitale o dell'Autorità affidante il servizio.
2. L'Organo Amministrativo di cui al precedente punto 1) è/sono nominato/i e revocato/i dal Sindaco del Comune di Novara.
3. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. n. 120/2011.
4. Fermi restando i divieti e le cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente, i componenti dell'organo amministrativo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia di cui all'art. 11, c.1, D.Lgs. n. 175/2016
Essi durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
5. La carica di Vice Presidente può essere attribuita esclusivamente al fine di garantire la sostituzione del Presidente in caso di assenza od impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
6. L'organo amministrativo può nominare un segretario, scelto anche al di fuori dei propri membri. Qualora, se per dimissioni o altre cause, venga meno la metà più uno dei componenti dell'organo collegiale, si intende decaduto l'intero consiglio e deve con urgenza essere convocata l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori
7. Nel caso di cui al comma precedente, la convocazione dell'Assemblea e la gestione dell'ordinaria amministrazione verrà effettuata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2386, 5° comma Cod.Civ.
8. L'organo amministrativo è tenuto all'osservanza del divieto di concorrenza in conformità all'art. 2390 c.c.
9. Gli amministratori sono tenuti, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti.

Articolo 21 - Poteri dell'Organo amministrativo

1. La gestione di norma spetta esclusivamente all'Amministratore unico o al Consiglio di amministrazione, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e degli indirizzi strategici della società, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione da parte dell'Assemblea nei casi previsti dalla Legge e dallo Statuto.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
3. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.
4. Il Consiglio di amministrazione non può delegare le attribuzioni previste dagli articoli 2420 ter c.c. (emissioni obbligazioni convertibili), 2423 (redazione del bilancio), 2446 (riduzione del capitale per perdite), 2447 (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) 2501 ter (progetto di fusione) e 2506 bis (progetto di scissione) ed altresì le decisioni sui seguenti atti:
 - a) l'acquisto, l'alienazione di immobili sociali e la costituzione di diritti reali;

- b) l'assunzione e cessione di partecipazioni in altre società, nonché la costituzione di società o l'acquisto di aziende;
- c) l'approvazione delle operazioni di fusione e scissione delle società controllate e collegate;
- d) la cessione o l'affitto di azienda o di rami di essa;
- e) la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- f) la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
- g) l'assunzione di finanziamenti, salve le ordinarie operazioni bancarie, e la concessione di garanzie in favore di terzi;
- h) la nomina dei dirigenti;
- i) le decisioni in merito al trasferimento della sede sociale e all'istituzione e/o alla soppressione delle sedi secondarie, filiali, rappresentanze, uffici, agenzie e dipendenze sia in Italia che all'Estero.

Articolo 22- Convocazione del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della società o altrove ogni volta che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due amministratori.
2. La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, dal Presidente, per lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma, telefax, posta elettronica da spedire almeno ventiquattro ore prima.
3. In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti gli amministratori ed i Sindaci effettivi.

Articolo 23 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli Amministratori presenti.
2. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Di ogni seduta viene redatto, nell'apposito libro, il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario; le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o video conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Articolo 24 - Compensi e rimborsi spese

1. L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità spettanti all'organo amministrativo, disponendo in merito alle modalità di assegnazione dei compensi tra i componenti, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche.
2. All'organo amministrativo compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.
3. Ai componenti degli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività né trattamenti di fine mandato.

Titolo V - Rappresentanza Sociale

Articolo 25 - Rappresentanza Sociale

1. Al Presidente del Consiglio di amministrazione, al Vice Presidente, nei casi in cui sostituisce il Presidente, all'Amministratore Unico e agli amministratori delegati o ad uno di essi, se nominati dal Consiglio, spetta la rappresentanza legale della società di fronte a terzi e in giudizio e l'uso della firma sociale. L'organo amministrativo può rilasciare procure, per singoli affari o categorie di affari o attività aziendali a membri del Consiglio di Amministrazione, a dipendenti della società o ad altri

collaboratori, stabilendone i poteri, le mansioni ed i compensi nei limiti consentiti dalla Legge e dallo Statuto.

2. La rappresentanza legale della società, anche in giudizio, può altresì essere conferita ai Dirigenti e Quadri dall'organo amministrativo che contestualmente determina in ogni caso i limiti e le modalità dell'uso della firma sociale in relazione al contenuto e limiti della procura rilasciata

Titolo VI - Collegio Sindacale

Articolo 26 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e di due Sindaci supplenti.
2. Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. n. 120/2011.
3. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci non possono essere revocati se non per giusta causa.

4. L'Assemblea, al momento della nomina, determina l'emolumento spettante al Collegio.
5. Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. nonché i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia di cui all'art. 11, comma 1, del D Lgs. 175/2016. La perdita dei requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.
6. Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
7. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei sindaci.
8. Qualora previsto dalla normativa, può essere nominato un unico Sindaco, con attribuzioni di funzioni come da normativa vigente.

Articolo 27 - Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro ed individuati mediante procedura ad evidenza pubblica.
2. Il Revisore legale o la società di revisione durano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Titolo VII - Bilancio e Utili

Articolo 28 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Nei termini e nelle forme previste dalla legge, il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del Bilancio, che corredato dai documenti previsti dalla legge, sarà comunicato ai Sindaci, almeno trenta giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci, alla cui approvazione verrà sottoposto.

Articolo 29 - Distribuzione degli utili

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito alla riserva legale per una somma corrispondente almeno al cinque per cento (5%), sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La somma residuale sarà attribuita ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi di destinarli a riserve straordinarie, oppure disponga di rimandarla in tutto o in parte all'esercizio successivo.

Titolo VIII - Scioglimento

Articolo 30 - Scioglimento

Per la liquidazione e lo scioglimento della società si osservano le norme di legge.

Titolo IX - Disposizioni Generali

Articolo 31 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la società, i soci ed i componenti degli

organi sociali il foro competente è quello di Novara.

Articolo 32 - Rinvio

Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Statuto si intendono richiamate e si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di società per azioni e le altre norme speciali.

Titolo X - Disposizioni Transitorie

Articolo 33- Comune di Novara socio unico

Fintanto che il Comune di Novara è azionista unico, in deroga a quanto disposto agli articoli precedenti, si applicano le seguenti disposizioni:

1. Consiglio di Amministrazione

Fino a quando il Comune di Novara sarà unico azionista lo stesso procederà direttamente alla nomina di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

La durata in carica dei Consiglieri di cui al comma precedente, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2383 Cod.Civ., non può in ogni caso eccedere il mandato del sindaco continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina dei successori. La nomina è disposta entro sessanta giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali gli amministratori precedentemente nominati si intendono confermati per la residua durata dell'incarico.

Gli Amministratori nominati dal Comune di Novara sono revocabili e sostituibili solo dal Comune stesso, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile e, qualora venga a mancare uno o più di essi, spetterà al Comune di Novara la nomina diretta del o dei loro sostituti.

2. Collegio Sindacale

Fino a quando il Comune di Novara sarà unico azionista lo stesso procederà direttamente alla nomina di tutti i componenti del Collegio Sindacale ex art.2499 Cod. Civ..

3. Esercizio Sociale

L'organo amministrativo è tenuto una volta all'anno, in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione, a relazionare al Consiglio Comunale circa l'attività, il servizio erogato, lo stato patrimoniale ed il conto economico, i piani di sviluppo della Società e del servizio.

Articolo 34- Comune di Novara socio di maggioranza

Qualora il Comune di Novara abbia più del 50% delle azioni e non la quota totalitaria delle stesse in deroga a quanto disposto dagli articoli precedenti si applicano le seguenti disposizioni:

1. Consiglio di Amministrazione

La nomina dei consiglieri di amministrazione deve essere ispirata alla rappresentanza proporzionale degli azionisti; il numero dei componenti di consiglio di amministrazione è determinato dall'Assemblea preliminarmente alla nomina dei medesimi. In ogni caso al Comune di Novara spetta un numero di consiglieri pari alla metà più uno dei membri nominati nonché la nomina del Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Ai sensi dell'art.2449 cod. civ. il Comune di Novara ha diritto di procedere alla nomina diretta dei consiglieri di amministrazione di propria spettanza.

La durata in carica dei consiglieri di cui al comma precedente, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2383 Cod.Civ., non può in ogni caso eccedere il mandato del sindaco che li ha designati. Gli stessi cessano automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina dei successori. La nomina è disposta entro sessanta giorni dalla data di insediamento del sindaco decorsi i quali gli amministratori precedentemente nominati si intendono confermati per la residua durata dell'incarico.

Gli Amministratori nominati dal Comune di Novara sono revocabili e sostituibili solo dal Comune stesso, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile e, qualora venga a mancare uno o più di essi, spetterà al Comune di Novara la nomina diretta del o dei loro sostituti.

2. Collegio Sindacale

Il Comune di Novara nomina, ai sensi dell'art. 2449 c.c., il Presidente del Collegio Sindacale, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente.

3. Esercizio Sociale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto una volta all'anno, in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione, a relazionare al consiglio Comunale circa l'attività, il servizio erogato, lo stato patrimoniale ed il conto economico, i piani di sviluppo della Società e del servizio.

Il Consiglio Comunale potrà in questa sede esercitare le proprie competenze rispetto ad indirizzo e controllo ai sensi dell'art. 42 del D.lvo.18 agosto 2000, n. 267 (ex art. L. 142/90).

4. Maggioranze assembleari

Fintanto che il Comune di Novara è socio di maggioranza le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia di prima che di seconda convocazione, sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

Firmato:

- Riccardo Lanzo

- Niccolò Cigliano Notaio - Impronta sigillo.